

credito agrario per la Sicilia, destinandovi gradatamente una buona parte del capitale della Cassa di soccorso Siciliana pei lavori pubblici, oggi amministrata dal Banco di Sicilia; 2° a provvedere perchè il credito agrario oggi esercitato dal Banco di Sicilia si fonda col nuovo Istituto che dovrà essere sempre amministrato dalla direzione del Banco suddetto. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** La relazione dell'onorevole Luzzatti illustra perspicuamente le finalità del disegno di legge in discussione; io non ho quindi bisogno di spendere alcuna parola in proposito. Al caso potrà l'onorevole relatore stesso aggiungere colla sua splendida frase quelle ragioni che egli credesse necessarie per spiegare maggiormente dinanzi alla Camera la proposta medesima.

Gli oratori che su questa hanno parlato sino ad ora, hanno indicate due tendenze diverse: alcuni desiderano che la legge sia non solo approvata nei termini nei quali è proposta, ma che venga inoltre maggiormente estesa. L'ultimo oratore invece, l'onorevole Chimirri, pure dichiarando che avrebbe votata la legge, non ha potuto astenersi dal presentare alla Camera alcuni suoi dubbi ed alcune sue apprensioni. Sono specialmente queste osservazioni dell'onorevole Chimirri che mi inducono a far notare alla Camera l'indole speciale di questa legge.

Non è una legge d'impero che è sottoposta alle deliberazioni della Camera, ma una legge d'autorizzazione. Se noi non avessimo già una legge per la quale lo Stato, negli alti intendimenti della tutela dei pubblici interessi, volle imposto alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli l'obbligo di impiegare quattro quinti dei suoi depositi in titoli dello Stato, o similari, di questa legge non vi sarebbe bisogno. La legge cosa dunque viene a fare? Viene ad attenuare questo vincolo e lo scioglie per un quinto: ma lo svincolo, l'attenuazione dell'obbligo che oggi incombe sulla Cassa di risparmio del Banco non significa imposizione. La Cassa di risparmio del Banco di Napoli sarà padrona ancora, come deve esserlo, del suo patrimonio e degli usi e della applicazione di questo patrimonio nell'ambito della legge;

semplicemente potrà valersi delle nuove disposizioni a Voi sottoposte per adibire una parte delle sue attività ad usi che ora le sono interdetti dalle leggi esistenti. (*Benissimo!*)

Vede quindi la Camera che la portata della legge sarà per sè stessa molto limitata; nè può essere diversamente perchè lo Stato, se può e deve vigilare sulla Cassa, non deve tuttavia arrogarsi di disporre di quelle attività, che costituiscono il suo patrimonio, che formano la garanzia del credito dei depositanti. (*È vero!*)

Lo Stato, per quel diritto e dovere di tutela che gli incombe, poteva prescrivere ed ha prescritto alcune cautele a garanzia dei depositanti; ma non può assumere la gestione diretta nè del Banco di Napoli, nè della Cassa di risparmio. Ciò spiega quello che può apparire un difetto di questa legge, che forse lo è nella tecnica legislativa, ma che nel caso speciale si risolve in una necessità; necessità la quale, io credo, gioverà molto per l'applicazione retta e prudente della legge stessa.

La legge, nel suo insieme, si limita ad una dichiarazione quasi di solo principio; si limita cioè ad accordare alla Cassa di risparmio qualche maggiore facoltà; ma l'uso di questa facoltà, le cautele di cui dovrà esserne circondato l'esercizio, sono rimesse totalmente al vero e primo interessato, al Banco di Napoli, che dovrà provvedervi mediante il regolamento di questa legge, che esso deve formare.

Cosicchè la legge si esplicherà piuttosto nel regolamento che non in sè stessa, poichè il regolamento dovrà determinare gli Istituti intermediari ai quali potranno essere fatte le anticipazioni, dovrà fissare tutte le cautele e la misura di dette anticipazioni, ed ogni altra norma necessaria perchè questa funzione di credito agrario, che nuovamente viene attribuita al Banco di Napoli per mezzo di quella Cassa di risparmio, possa svolgersi senza pericolo per i depositanti, e con utile vero dell'agricoltura.

Ma la legge ha inoltre carattere sperimentale, perchè l'articolo 2 fa obbligo di riprendere in esame la materia nel periodo di tre anni, sia per restringere, sia per allargare la facoltà che ora si accorda alla Cassa di risparmio. Restringere, come intende la Camera, può anche voler dire togliere gli effetti della legge.